

FARMACIA TREVIGIANA spa

PIANO TRIENNALE DI PREVEZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 - 2018

**approvazione del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2015
aggiornamento approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2016**

**tratto dal protocollo relativo di cui
modello organizzativo della società
conforme ai requisiti del d.lgs.231/2001**

**Parte speciale classe di reato nn. 1e 3 e reati di cui alla L.190/2012
in breve: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CORRUZIONE TRA
PRIVATI, ABUSO D'UFFICIO, PECULATO E INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO**

1. Premessa

La legge 6 novembre 2012 n.190 ed i collegati requisiti sulla trasparenza, rappresentati dalle prescrizioni del d.lgs. 33/2013, introducono nell'ordinamento italiano una articolata normativa di prevenzione della corruzione.

Tale sistema organico si articola su due livelli, il cui primo riguarda un ambito nazionale. In tale contesto è individuata una Autorità Nazionale Anticorruzione da cui proviene il Piano Nazionale triennale e precisi riferimenti standard per l'applicazione negli enti locali e negli enti di altra natura ricompresi e sottoposti al presente quadro normativo (secondo livello).

L'ambito di secondo livello concerne una pluralità di figure giuridiche.

Per quanto qui di interesse, le prescrizioni del quadro normativo in questione si devono ricondurre ad alcune fattispecie che si riepilogano come segue:

- società di diritto privato direttamente od indirettamente controllate da un ente della pubblica amministrazione o da un ente pubblico economico, ai sensi dell'art.2349 CC (disponibilità anche indiretta della maggioranza dei voti, o di voti sufficienti ad esercitare una influenza dominante, con esclusione di casi di influenza dominante derivante da vincoli contrattuali);
- società partecipate da ente come sopra indicato, senza configurazione di controllo.

Nel primo dei due casi la società è tenuta, in ordine alle generali prescrizioni del sistema articolato dell' "anticorruzione", indipendentemente dalla adozione di un modello organizzativo conforme ai requisiti del d.lgs.231/2001, alle prescrizioni della L.190/2012 e quindi alla redazione del piano per la prevenzione della corruzione in quanto integrazione dei protocolli del modello, nonché alle ulteriori prescrizioni, quali la nomina di un responsabile e la periodica rendicontazione.

Nel secondo caso l'integrazione al modello organizzativo potrà invece avere corso anche limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte dalla società.

In modo simile sono articolate le norme ed i requisiti da osservare in tema di trasparenza.

Il presente documento costituisce una evoluzione della documentazione normativa interna del modello organizzativo assunto in conformità ai requisiti del d.lgs.231/2001 dalla Società Farmacia Trevigiana per azioni. In particolare trattasi della Parte Speciale riguardante in genere i reati contro la pubblica amministrazione e quelli di tipo corruttivo che, con l'introduzione delle prescrizioni di cui alla L.190/2012, completa le misure adottate e le azioni avviate nel quadro della prevenzione della corruzione per il primo triennio 2015-2017.

2. Oggetto del Piano triennale

Il Piano triennale ha lo scopo di organizzare compiutamente all'interno della struttura societaria e del sistema gestionale della Società le valutazioni di rischio, le misure di prevenzione e contenimento dei rischi, le attività di controllo e presidio, più adatte a prevenire nell'ambito specifico operativo della società episodi di corruzione e/o di commissione dei reati elencati nella Parte Speciale del proprio modello organizzativo dedicata ai reati della classe 1 e 3 ed a quelli di competenza della L.190/2012, come più avanti descritti.

Responsabilità coinvolte nel Piano triennale

Nell'ordine:

- Consiglio di Amministrazione, quale organo di governo strategico ed indirizzo politico della Società è responsabile dell'attuazione e della periodica revisione del Piano triennale;
- Responsabile della prevenzione della corruzione, è incaricato di elaborare la proposta di Piano triennale, verificarne l'efficace attuazione, vigilare in ordine al rispetto ed all'attuazione delle regole e delle azioni descritte nel Piano, predisporre la relazione annuale di rendicontazione dello stato di attuazione del Piano triennale, sovrintendere ad ogni requisito riguardante gli obblighi di trasparenza e comunicazione di cui al d.lgs.33/2013;
- Collegio Sindacale, quale organo di controllo ai sensi della normativa civilistica cogente, vigila sul rispetto della legge e sulla efficacia del sistema di controllo interno, di cui è parte integrante il Piano triennale e le misure e le azioni in esso contenute;
- Organismo di Vigilanza ex d.lgs.231/2001, quale organismo deputato ad assolvere alle responsabilità riguardanti il modello organizzativo assunto dalla società, descritte all'art.6 del citato decreto, estende la propria responsabilità alla vigilanza in ordine alla prevenzione dei reati di cui alla L.190/2012 ed alla efficacia in questo ordine rivestita dal Piano triennale e dalla sua attuazione.
- Direttori di farmacia, dipendenti e collaboratori della Società, i quali osservano le prescrizioni del Piano triennale, partecipano alla vigilanza ed ai processi di individuazione e valutazione dei rischi, e collaborano attivamente con il Responsabile della prevenzione della corruzione e segnalando le situazioni di pericolo, di mancata osservanza delle prescrizioni interne o di commissione di reato agli organi preposti ed in particolare all'Organismo di Vigilanza ex d.lgs231, in osservanza del sistema delle segnalazioni istituito dal modello organizzativo della Società.

Gestione del Piano triennale

Il Piano triennale, quale documento prescrittivo di misure ed azioni poste in essere per la prevenzione della corruzione, costituisce documento normativo interno ed è quindi soggetto alle regole di approvazione, aggiornamento e revisione in modo equivalente a quanto è riservato ai protocolli del modello organizzativo della Società.

In particolare il Piano triennale è soggetto a revisione annuale e la sua elaborazione e revisione è assolta dagli organi a ciò preposti come sopra descritto.

3. Valutazione del Rischio di corruzione e di commissione dei reati di cui alla L.190/2012

La metodologia applicata è quella in uso all'interno del modello organizzativo assunto dalla Società e descritta al documento "Parte Generale".

Se ne riportano opportuni "stralci":

tratto da: Parte Generale mod 231 – approvato dal CdA in data 26 settembre 2014

3. Il modello organizzativo di gestione e controllo

... *omissis* ...

3.2. Attività finalizzate alla valutazione del Modello

Per quanto concerne la valutazione del Modello e i processi di aggiornamento e miglioramento dello stesso, in conformità al Decreto e alle Linee Guida assunte a riferimento, l'Amministratore della Società ha ritenuto di istituire un processo di *risk assessment*, adottando le azioni qui di seguito elencate:

- identificazione e mappatura delle aree e delle attività aziendali;
- correlazione delle aree e delle attività aziendali rispetto alle fattispecie di Reato con conseguente mappatura dettagliata delle Aree e delle Attività a rischio di reato da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei protocolli in essere con riferimento alle attività a rischio di reato e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate a garantire l'adeguamento alle prescrizioni del Decreto. In tale ambito particolare attenzione è stata e dovrà essere posta alla:
 - assunzione dei principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare i Reati;
 - definizione delle attività a rischio di reato;
 - definizione di un piano di aggiornamento ed implementazione dei Protocolli;
 - definizione di uno specifico piano di formazione continua del Personale;
 - aggiornamento ed implementazione dei Protocolli per i terzi soggetti collaboratori (*outsourcer*);
 - definizione e applicazione di uno specifico sistema sanzionatorio e disciplinare;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza ed attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza circa l'efficacia e l'effettività del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e da questi agli Organi Sociali;
- definizione e applicazione di disposizioni idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- formazione del personale e comunicazione interna in merito al contenuto del Decreto, ai suoi successivi aggiornamenti e del Modello interno adottato ed agli obblighi che ne conseguono.

4. Mappatura dei processi e delle attività a rischio di reato

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per l'adeguamento del Modello, devono essere considerate tutte le unità organizzative della Società, comprese quelle derivanti dai requisiti di direzione e coordinamento della capogruppo, correlandole – in funzione delle relative attribuzioni - alle fattispecie di Reato e declinandone in tal modo l'esposizione al rischio/reato con indicazione delle possibili modalità di realizzazione dei Reati.

A tal fine assume preliminare rilievo la determinazione dell'ambito d'applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto. In particolare, è necessario identificare i soggetti dalla cui condotta illecita può derivare l'estensione della responsabilità a carico della Società.

Più in dettaglio:

- il Personale Apicale;
- il Personale sottoposto ad altrui direzione.

Con riferimento alla sussistenza dei presupposti soggettivi per l'applicazione della norma in oggetto anche nei confronti di soggetti estranei all'organizzazione aziendale, ma con cui la Società intrattiene rapporti stabili e continuativi, si è reso opportuno verificare la concreta esistenza nei confronti di tali soggetti di:

- poteri di indirizzo, vale a dire la facoltà da parte della Società di impartire ordini e direttive specifiche e vincolanti riguardanti l'esecuzione dell'incarico conferito e le modalità di attuazione;
- poteri di controllo delle diverse fasi di espletamento della prestazione lavorativa;
- potere disciplinare.

L'analisi del rischio di reato ha quindi riguardato, in questo ambito, alcune figure di interlocutori esterni (*outsourcer*, professionisti e consulenti).

Con riferimento a tali interlocutori, tenuto conto che si tratta di professionisti che prestano servizi nell'interesse della Società, si ritiene che la loro considerazione nell'ambito dell'attività di analisi del rischio di reato consenta una completa ricostruzione della reale operatività. Non sarebbe opportuno, infatti, escludere dall'analisi funzioni comprese nel ciclo operativo dell'impresa seppur svolte da soggetti esterni, i quali agiscano in stretto coordinamento con risorse della Società ai fini del perseguimento di un unico disegno imprenditoriale. Peraltro si ritiene che il loro inserimento nell'ambito dell'analisi debba essere limitato esclusivamente alla ricostruzione delle relazioni tra la Società e i predetti interlocutori, al fine di valutare la possibilità di commissione dei Reati per il tramite o in concorso con soggetti esterni alla Società. Tali soggetti sono quindi da considerare Destinatari del Modello.

Alla luce di tali considerazioni, l'Amministratore ritiene dunque opportuno estendere il Modello anche ai terzi interlocutori (*outsourcer*), mentre ritiene irrilevanti gli atti posti in essere dagli stessi terzi interlocutori nell'ambito della tipica attività di auto-organizzazione connessa con la qualifica di imprenditore autonomo.

L'inclusione di tali ultimi soggetti nel novero dei Destinatari del Modello comporta:

- che essi devono garantire il rispetto dei Protocolli ad essi applicabili e in particolare del Codice Etico attraverso idonei strumenti di carattere contrattuale¹;
- che la Società – per mezzo delle aree preposte alla gestione dei rapporti con tali interlocutori – effettui azioni di comunicazione e sensibilizzazione agli stessi in merito ai contenuti essenziali del Modello;
- che la Società controlla - sempre per mezzo delle aree preposte alla gestione dei rapporti – il rispetto del Codice Etico e degli altri Protocolli applicabili con azioni di controllo e, se del caso, con reazioni sanzionatorie efficaci;
- che essi sono ritenuti parte del sistema di controllo interno e/o parte organizzativa funzionante dei processi aziendali.

I risultati della prima attività di mappatura, raccolti nel documento denominato "Mappatura processi funzioni reati" ed allegata "Scheda Casi di reato", hanno consentito:

- la preliminare identificazione delle unità organizzative che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle attività a rischio di reato;
- l'individuazione delle modalità attuative del rischio/reato;
- la valutazione dei rischi di reato e, conseguentemente, l'organizzazione di un piano di interventi mirato e progettato sulla base della consapevolezza dei rischi correnti.

L'analisi del rischio di reato è stata e dovrà essere effettuata periodicamente al fine di supportare le decisioni attinenti alle politiche aziendali in materia di prevenzione dei reati e l'implementazione dei relativi protocolli preventivi.

L'analisi del rischio di reato avrà ad oggetto la valutazione sistematica dei seguenti fenomeni:

- la reale possibilità che un evento illecito accada (probabilità);
- la valutazione del possibile danno derivante dalla realizzazione del reato (per frequenza e severità);
- il livello di misure preventive adottate dall'ente (efficacia dei controlli).

¹ Il Modello mira infatti a garantire il principio di separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi esegue operativamente o controlla l'operazione anche nell'ambito particolare dell'*outsourcing*.

In considerazione di quanto detto, la valutazione del rischio può essere espressa nella seguente formula:

$$\text{Rischio} = \text{Probabilità} \times \text{Frequenza/Severità} \times \text{Efficacia controlli}$$

In tale ottica, prima di tutto, è opportuno riportare la definizione di alcuni termini fondamentali:

Probabilità: peso da 1 a 100% della stima che un'azione, un'attività, un processo o un potenziale evento nocivo caratterizzato dall'avvenimento della fattispecie di reato, possa verificarsi.

Frequenza/Severità: stima combinata per possibilità di perseverazione e per gravità di commissione del potenziale danno;

Efficacia del controllo: stima ragionata della capacità di presidio offerta dal controllo di linea o direzionale previsto;

Rischio di reato: prodotto algebrico dei precedenti fattori, in grado di offrire un apprezzamento in scala dei rischi di commissione delle diverse fattispecie di reato lungo i processi e le attività aziendali.

Nella sua applicazione operativa, successiva all'assessment di prima implementazione, la metodologia di valutazione dei rischi è riportata nella stessa tabella di mappatura dei processi e dei reati, la quale si configura come di seguito descritto:

colonne: processi aziendali
righe: fattispecie di reato per classi logiche

E' quindi applicata una analisi probabilistica del rischio di reato, secondo le diverse fattispecie di interesse, secondo il seguente semplice "algoritmo":

PRESENZA DEL RISCHIO	SI = X	NO =
LIVELLO DEL RISCHIO	A = alto B = basso	M = medio
LIVELLO DI CONTROLLO	F = forte D = debole	

Per tale sistema algoritmico sono possibili 6 classi di rischio, che in modalità di punteggio crescente, indicano il livello di esposizione alla possibile commissione di reati, secondo la seguente "griglia":

0	NO
1	B F
2	M F
3	B D
4	A F
5	M D
6	A D

Le assegnazioni di punteggio uguali o superiori a "4" richiedono interventi di tipo correttivo per i contenimento del rischio su livelli inferiori od attività di vigilanza intensificate.

Con riferimento ai processi aziendali l'Amministratore della Società ha ritenuto assolutamente necessario e prioritario che nello svolgimento di tutti i processi aziendali sensibili siano rispettati i Protocolli indicati, in quanto ritenuti idonei a prevenire i Reati tramite:

- la separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- la chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- l'esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- la "proceduralizzazione" delle Attività a rischio di reato, al fine di:

- definire e regolamentare le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
- garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
- garantire, ove necessario, l'“oggettivazione” dei processi decisionali e limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi;
- l'istituzione, esecuzione e documentazione di attività di controllo e vigilanza sulle attività a rischio di reato;
- l'esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione delle informazioni dall'accesso fisico o logico ai dati e agli assets del sistema informativo aziendale, in particolare con riferimenti ai sistemi gestionali e contabili.

Detti Protocolli saranno quindi oggetto di progressiva implementazione all'interno della struttura organizzativa della Società.

Più specificatamente, nell'ambito del modello organizzativo assunto dalla Società, è assunta specifica regolamentazione prescrittiva interna, formalizzata nel documento “Parte Speciale”.

Se ne riportano opportuni “stralci”:

tratto da: Parte Speciale mod 231 – approvato dal CdA in data 26 settembre 2014

Fattispecie dei reati contro la Pubblica Amministrazione (tratto dal protocollo “Parte Speciale”)

La presente Parte Speciale riprende innanzi tutto la descrizione già contenuta nei documenti di mappatura circa i riferimenti delle tipologie di reato rientranti nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo 231/01, classificati alle categorie nn. 1 e 3, fatta eccezione per la frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico, ricondotta dalla classificazione della mappatura ad altra classe (n.2).

Riprende inoltre al suo interno le tipologie di reato indicate dalla L.190/2012.

Classe 1

Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi delittuosa ricorre nel caso in cui, dopo aver ricevuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti, da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, destinati alla copertura finanziaria di particolari investimenti e spese sostenute dalla Società, dette somme non vengano destinate alle predette finalità.

Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p. e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi delittuosa ricorre laddove la truffa sia posta in essere allo scopo di conseguire indebitamente contributi e/o finanziamenti, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici ovvero dalla Comunità Europea, od altresì si perfeziona nel caso in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, indebitamente, contributi e/o finanziamenti, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale ipotesi delittuosa ricorre laddove, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara; ovvero ancora nel caso di trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero all'invio ad

enti previdenziali, amministrazioni locali o ripartizioni di queste, di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione da parte della società.

Classe 3

Concussione (art. 317 c.p.)

Si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca o costringa taluno a dare o promettere a sé o ad altri, indebitamente, denaro o altre utilità. È configurabile il concorso del privato nel reato di concussione, in danno di altro soggetto privato.

La concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale o a “concorso necessario”, in quanto, per il suo perfezionamento, richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore e il concusso: tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio e induzione indebita (artt. 318-319-319bis-319ter-319quater-320-321-322-322bis c.p.)

Alla fattispecie della corruzione sono ascrivibili differenti condotte criminose, le quali hanno in comune tra loro l'elemento della promessa, offerta o concessione a funzionari della Pubblica Amministrazione, o ad incaricati di pubblico servizio, di danaro o altra utilità al fine di ottenere trattamenti di favore o altri indebiti vantaggi.

Nel dettaglio, sono configurate dal codice penale, le seguenti fattispecie criminose, rientranti nei reati di corruzione.

Corruzione per un atto d'ufficio (articolo 318, 319, 319bis, 319ter e 320 c.p.)

In forza dell'art. 318 c.p., si configura tale illecito allorché un pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, od anche per non compiere o ritardare un atto del suo ufficio, riceva, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetti la promessa.

Il reato in esame si configura anche nel caso in cui il pubblico ufficiale riceva siffatta retribuzione per un atto d'ufficio già compiuto.

Le fattispecie criminose sopra richiamate si connotano per il fatto che viene riconosciuta (o promessa) ad un pubblico ufficiale una utilità non dovuta affinché questi compia un atto che, in ogni caso, è conforme ai doveri propri del suo ufficio o non compia o ritardi un atto che dovrebbe compiere in ragione del proprio ufficio, od ancora ne compia uno contrario a questi. Si parla, in proposito alla prima fattispecie di “corruzione impropria” ed alla seconda di “corruzione propria”.

A seconda del fatto che l'utilità non dovuta sia riconosciuta (o promessa) anteriormente o successivamente al compimento, al mancato compimento od al ritardato compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale, tale corruzione impropria si definisce “antecedente” e, rispettivamente, “sussequente”.

Ai sensi dell'art. 320 c.p., siffatti reati si configurano anche nel caso in cui a ricevere l'indebita utilità (o ad accettarne la promessa) sia un incaricato di pubblico servizio che rivesta anche la qualità di pubblico impiegato od anche un semplice incaricato di pubblico servizio (indipendentemente dal fatto che sia, o non, un pubblico impiegato).

L'art. 319 – bis c.p. stabilisce talune circostanze aggravanti, in funzione della tipologia di atto per il compimento (o per il non compimento o per il ritardato compimento) del quale venga offerta o promessa un'indebita utilità. Inoltre l'art. 319 – ter c.p., considera espressamente l'ipotesi specifica della “corruzione in atti giudiziari”, ovvero della corruzione finalizzata a favorire o danneggiare un parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Le norme incriminatrici sin qui considerate prevedono la responsabilità penale del pubblico funzionario o incaricato di pubblico servizio corrotto.

Il disposto dell'art. 321 estende l'area dell'incriminazione anche al corruttore, ovvero a colui il quale dà (o promette) l'utilità non dovuta.

L'art. 322 c.p. incrimina anche la condotta di mera “istigazione alla corruzione”.

L'art. 322 – bis c.p. estende l'ambito di applicazione delle norme in commento anche all'ipotesi in cui la condotta corruttiva sia indirizzata a membri e/o funzionari delle Istituzioni comunitarie, a soggetti comandati dagli Stati Membri presso le Istituzioni comunitarie che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee, a membri ed addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee, ed infine a coloro i quali, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-ter e 319-quater)

Il reato di corruzione in atti giudiziari si configura quando le condotte tipiche del reato di corruzione vengono poste in essere per favorire o danneggiare una parte in un processo, con l'eventuale aggravante dell'ingiusta condanna di qualcuno. In concreto, il reato si potrebbe verificare nel caso di promessa, offerta, concessione da parte dei soggetti e degli Uffici competenti della Società a magistrati, cancellieri, arbitri, commissione di conciliazione, per se stessi o per un terzo, di danaro o di altro vantaggio, al fine di influenzare le loro decisioni, nell'ambito di un procedimento di cui la Società sia parte.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si realizza nel caso in cui il comportamento del pubblico ufficiale sia caratterizzato da un "abuso di poteri o di qualità" che valga a esercitare una pressione o persuasione psicologica nei confronti della persona cui sia rivolta la richiesta indebita di dare o promettere denaro o altra utilità, sempre che colui che dà o promette abbia la consapevolezza che tali utilità non siano dovute.

Corruzione tra privati (art.2635 c.c.)

Il reato di corruzione tra privati trova la sua disciplina all'interno del modificato art. 2635 c.c. (prima rubricato "Infedeltà a seguito di denaro o promessa di utilità"), in forza del quale l'ente potrà essere considerato responsabile ai fini della normativa 231 nel caso in cui un esponente apicale o un sottoposto abbia dato o promesso denaro o altra utilità ad amministratori, sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, liquidatori o dipendenti di altro ente affinché questi realizzassero od omettessero atti inerenti il loro ufficio, cagionando un nocumento alla loro società. Ai fini dell'applicabilità del D.lgs. 231/2001, l'ente risponderà del reato solo nel caso in cui agisca come soggetto corruttore e non anche come soggetto corrotto. A carico della società cui appartiene la persona che ha dato o promesso denaro o altra utilità – laddove ne venga accertata la responsabilità – è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote, non anche di quella interdittiva. La pena è raddoppiata fino a 800 quote se la condotta illecita è posta in essere da società quotate.

L.190/2012

Peculato (artt.314 e 316 c.p.)

Il peculato è un delitto che si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Abusi (artt.323, 325, 326 e 328)

Abuso d'ufficio o utilizzo improprio di conoscenze avute per ragioni d'ufficio (artt. 323 e 325 c.p.)

L'abuso d'ufficio si verifica quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura, anche utilizzando informazioni riservate di servizio, a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Rilevazione segreto d'ufficio (art.326 c.p.)

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, incorre nel presente reato.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale o non patrimoniale o per cagionare ad altri un danno ingiusto, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, incorre nel presente reato.

Rifiuto atti d'ufficio (art.328 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, incorre nel presente reato.

Fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del suo ritardo, incorre nel presente reato.

Interruzione di pubblico servizio (art.331 c.p.)

Chi esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità interrompe il servizio ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, incorre nel presente reato.

Traffico di influenze illecite (art. 346bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli artt.319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con il pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, incorre nel presente reato.

Processi a rischio di commissione dei reati

Si anticipa in questa premessa che il modello ha evidentemente e debitamente considerato, in particolare per i reati di cui alla "classe 1", che molteplici processi aziendali, in particolare quelli che comportano la gestione e l'impiego di risorse finanziarie nonché quelli relativi alle attività commerciali tipiche ed alle attività che comportano contatti diretti con rappresentanti della P.A., sono potenzialmente aree a rischio poiché da essi, ove gestiti in modo anomalo, possono ricavarsi le disponibilità necessarie per la commissione dei reati di corruzione o le situazioni per il loro esercizio.

Come evidenziato, i reati sopra considerati hanno come presupposto, in particolare quelli di cui alla "classe 3", l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti aventi incarichi all'interno della Pubblica Amministrazione; tuttavia in alcuni casi, in particolare per i reati riferiti alle previsioni della legge 190/2012, il presupposto può essere rintracciato anche nel comportamento del singolo preposto interno alle diverse attività a rischio. In ragione di ciò, avuto riguardo alla specifica realtà aziendale della società Farmacia Trevigiana spa, le aree c.d. a rischio sono individuate come indicato nel documento di mappatura, in ordine sia all'individuazione dei processi aziendali che all'apprezzamento del rischio stesso.

Più nel dettaglio, nell'ambito delle richiamate Aree a Rischio, appaiono di peculiare rilievo, in rapporto alla possibile commissione di uno o più dei Reati in oggetto, le attività e le relative modalità elencate alle schede di analisi dei casi di reato già citate e presenti in allegato alla "mappatura".

In sintesi le Aree sono così individuate:

- servizi di commercializzazione di prodotti e servizi di farmacia e parafarmacia;
- amministrazione e approvvigionamento;
- gestione delle attrezzature e delle risorse tecniche ed umane;
- gestione dei rimborsi relativi alla vendita dei farmaci eseguita per conto del servizio sanitario nazionale.

4. Procedure di controllo rilevanti a presidio dei rischi di commissione dei reati

Il sistema di controllo interno e di governo aziendale descritto dal modello organizzativo assunto dalla Società prevede specificatamente diverse misure atte alla prevenzione dei reati della specie.

In aggiunta alle regole ed ai principi generali già richiamati nella *Parte Generale* del Modello, i Destinatari debbono infatti agire nel rispetto delle prassi, degli impegni contrattuali e delle procedure aziendali, in quanto già contenenti idonei principi preventivi alla commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione e di Corruzione tra privati.

Di seguito, si elencano, in via non esaustiva, le principali procedure aziendali rilevanti nell'ambito delle Aree a Rischio commissione dei Reati Societari, che sono comunque considerate all'interno del Modello come integrate dalle indicazioni più generali contenute nel Codice Etico della Società, nel Codice deontologico del farmacista e nel Regolamento di disciplina della pubblicità della farmacia.

Tra le principali prassi, impegni contrattuali e procedure aziendali si richiamano qui di seguito le seguenti:

- Impegni e/o accordi contrattuali di approvvigionamento conclusi con due società distributrici, per i quali le attività di acquisto dei prodotti oggetto di commercializzazione presso le singole farmacie sono, pressoché integralmente, canalizzate, costituendo così le citate controparti interlocutori di tipo esclusivo; i principi quindi legati alle finalità di economicità perseguiti mediante l'acquisto dalle controparti produttrici attraverso l'intermediazione realizzata sul modello del "consorzio di acquisto", sostituiscono i rischi di reato tipicamente riconducibili ai processi gestiti nell'ambito di trattative commerciali dirette.
- Gestione dell'approvvigionamento in ambito di appalti di servizi secondo procedure che, nel rispetto delle normative di sicurezza indicate dal d.lgs.81/2008, introducono precisi criteri di qualificazione.
- Regole di governo e sistema delle deleghe, circostanziate con apposite delibere consiliari, secondo le quali le responsabilità inerenti lo svolgimento delle attività e le facoltà ad esse legate riconducono le operazioni a soggetti deputati chiaramente individuati e dotati delle competenze adeguate.
- Presenza della funzione di compliance, la quale unitamente ad iniziative di normazione interna contribuisce alla diffusione efficace ed applicata delle regole e dei metodi operativi conformi ai requisiti legali ed etici.

- Codifica interna dello “schema di verbale ispettivo Ulss”, la cui diffusione e conoscenza interna contribuisce alla condivisione ed applicazioni di metodi operativi corretti.
- Deleghe di gestione della tesoreria, le quali restringendo efficacemente le facoltà di disposizione delle risorse monetarie, agiscono riducendo le possibilità di ricavo delle disponibilità necessarie per la commissione dei reati di corruzione o le situazioni per il loro esercizio.
- Procedure e reportistiche per il controllo di gestione, le quali introducendo sistemi di rendicontazione dell’utilizzo delle risorse contribuiscono efficacemente alla riduzione delle possibilità di ricavo delle disponibilità necessarie per la commissione dei reati di corruzione o le situazioni per il loro esercizio.
- Regole e controlli operativi del software gestionale, descritti al manuale utente WinFarm, per le quali viene allestita una ampia facoltà di rintracciamento delle operazioni aziendali in grado di esercitare un controllo puntuale sulla esecuzione delle attività da parte della struttura operativa e dei soggetti delegati.
- Applicazione di misure di sicurezza, tracciabilità ed autorizzazione specifiche per l’utilizzo del sistema informativo e dei dati e delle informazioni in esso contenuti.

5. Valutazioni aggiornata del livello di rischio

Come già descritto al punto 3 del presente documento, mediante il contenuto riportato della “Parte Generale” descrittiva del modello organizzativo della Società assunto ai sensi del d.lgs.231/2001, è adottato ai fini della generale prevenzione dei reati, un metodo algoritmico di misurazione del rischio di esposizione ai reati.

Scontata quindi la valutazione delle caratteristiche operative della aree individuate come esposte ai rischi di reato della specie, nonché dell’efficacia delle misure di controllo preventivo, il suddetto metodo fornisce una stima della valutazione del livello di rischio che si riporta nei tratti principali qui di seguito:

	Amm.ne	Gest.R.U.	Approvv.	Comm. farm. etici	Comm. Farm.Otc	Comm. farm. Sop	Comm. parafarm.	Comm. cosmetici
Concussione e Corruzione, (art.25-25 ter D.Lgs..231/2001) (inclusione reati di cui alla L.190/2012)	2	2	2	2	2	2	2	2

La scala di valutazione, da “1” a “6” in senso incrementativi del rischio, pone la valutazione ad un grado di “accettabilità”, potendo concludere per una giudizio di efficacia delle misure preventiva adottate.

6. Misure e provvedimenti inerenti gli episodi di inosservanza del Piano triennale o di commissione dei reati

Si rinvia al Sistema disciplinare assunto dalla Società nell’ambito del proprio modello organizzativo in conformità alle previsioni contrattuali intrattenute in occasione dei rapporti di lavoro e collaborazione, rivestendo il Piano triennale documento integrato nel modello organizzativo della Società e quindi documento equivalente di normazione interna.